DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1975

relativa al versamento da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania di un anticipo sulle spese effettuate durante il 1973 per gli aiuti ed i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(76/103/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 73/358/CEE (2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando che le disposizioni prese dalla Repubblica federale di Germania per l'applicazione della direttiva 72/159/CEE sono state oggetto di una decisione favorevole da parte della Commissione conformemente all'articolo 18 della direttiva stessa ;

considerando che la decisione 74/581/CEE della Commissione, del 16 ottobre 1974, relativa alle domande di rimborso degli aiuti concessi dagli Stati membri nel quadro delle direttive 72/159/CEE, 72/160/CEE e 72/161/CEE ed agli anticipi che possono essere consentiti (3), prevede all'articolo 4, paragrafo 1, che la Commissione sulla base dei dati contenuti nelle domande di rimborso, proceda al versamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo della domanda ;

considerando che la domanda di rimborso relativa agli aiuti concessi durante il 1973 per l'ammodernamento delle aziende agricole, sottoposta dalla Repubblica federale di Germania è completa e presentata secondo le regole ; che l'importo totale delle spese dell'anno 1973 ammonta a 31 877 548,85 DM (8 709 712,80 UC) ed è ripartito come segue :

secondo l'articolo 8	direttiva 72/159/CEE	4 294 831,85 DM
secondo l'articolo 10		
secondo l'articolo 11		
secondo l'articolo 12		509 663,00 DM
secondo l'articolo 13		27 073 054,00 DM

che l'importo totale richiesto per il rimborso ammonta a 4 422 616,07 DM (1 208 365,05 UC) ;

considerando che il versamento di un anticipo per il periodo in questione non pregiudica la decisione finale del contributo del Fondo per detto periodo ; che è conseguentemente opportuno che il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, effettui il pagamento di un anticipo pari al 75 % dell'importo di 4 422 616,07 DM (1 208 365,05 UC) ossia 3 316 962,05 DM (906 273,78 UC) ;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari, in particolare sui mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

L'anticipo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione orientamento, sulle spese effettuate dalla Repubblica federale di Germania nel corso del 1973 per gli aiuti e i premi relativi all'ammodernamento delle aziende agricole è fissato in 3 316 962,05 DM (906 273,78 UC).

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 1975.

Per la Commissione
P. J. LARDINOIS
Membro della Commissione

(1) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 326 del 27. 11. 1973, pag. 17.
(3) GU n. L 320 del 29. 11. 1974, pag. 1.